

Questo testo è una versione provvisoria.

La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante.



Ordinanza sul contributo per la formazione per i quadri di milizia dell'esercito (OCFQE)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 22 novembre 2017¹ sul contributo per la formazione per i quadri di milizia dell'esercito è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

¹ Hanno diritto alla concessione di un contributo per la formazione i quadri di milizia dell'esercito che abbiano assolto con successo la scuola per i quadri e il servizio pratico nell'ambito di una formazione di sottufficiale, sottufficiale superiore o di ufficiale fino al livello di stato maggiore del corpo di truppa.

Art. 2 Importo del contributo per la formazione

¹ Il contributo per la formazione per un avanzamento militare ammonta al massimo agli importi seguenti:

	franchi
a. per i sottufficiali:	
1. sergente in generale:	3 000
2. sergente in servizio pratico abbreviato dovuto all'inizio degli studi:	2 800
b. per i sottufficiali superiori:	
1. furriere e sergente maggiore capo in generale:	10 100
2. furriere e sergente maggiore capo in servizio pratico abbreviato dovuto all'inizio degli studi:	9 400
3. sergente maggiore nella funzione di sottufficiale del posto di direzione del fuoco:	4 300

¹ RS 512.43

	franchi
4. sergente maggiore nella funzione di sottufficiale del posto di direzione del fuoco in servizio pratico abbreviato dovuto all'inizio degli studi:	4 000
5. aiutante sottufficiale e aiutante di stato maggiore:	3 300
c. per gli ufficiali subalterni:	
1. tenente in generale:	10 600
2. tenente in servizio pratico abbreviato dovuto all'inizio degli studi:	9 900
d. per i capitani:	
1. capitano in generale:	3 300
2. capitano nella funzione di comandante d'unità:	11 300
3. capitano nella funzione di comandante d'unità in servizio pratico abbreviato dovuto all'inizio degli studi:	10 600
e. per gli ufficiali superiori: maggiore e tenente colonnello	3 300

² Per i medici militari, i dentisti militari, i farmacisti militari e i medici del Servizio della Croce Rossa il contributo per la formazione si fonda sulla categoria di grado degli ufficiali subalterni di cui al capoverso 1.

³ Per i capitani nella funzione di quartiermastro, che hanno assolto una scuola per i quadri e un servizio pratico per il grado di primotenente, il contributo per la formazione si fonda sull'importo per capitano in generale secondo il capoverso 1.

⁴ All'interno della stessa categoria di grado di cui al capoverso 1 l'importo corrispondente è concesso una sola volta. Fanno eccezione l'avanzamento ad aiutante sottufficiale e ad aiutante di stato maggiore. In tali casi, è concesso un solo importo supplementare secondo il capoverso 1 lettera b numero 5.

⁵ Nel caso di avanzamenti militari attraverso varie categorie di grado di cui al capoverso 1, gli importi sono addizionati, eccezion fatta nel caso di avanzamenti militari a sergente, furiere, sergente maggiore capo, sergente maggiore e tenente.

Art. 4 cpv. 1

¹ È possibile ricevere il contributo per la formazione per le seguenti formazioni e formazioni continue in ambito civile:

- a. formazioni e formazioni continue professionali svolte da un istituto di formazione in Svizzera;
- b. formazioni linguistiche svolte da un istituto di formazione in Svizzera.

Art. 6 cpv. 2 lett. a

² Occorre inoltrare la seguente documentazione:

- a. l'attestato di formazione o di formazione continua, incluse:
 1. una descrizione precisa del contenuto della formazione o formazione continua assolta,

